
COLOMBO STEFANO

I percorsi integrati nell'obbligo formativo

L'integrazione si presenta, nello scenario attuale di riforme del sistema educativo italiano, come categoria interpretativa dei mutamenti. L'articolo esamina come tale concetto trova applicazione nei percorsi dell'obbligo formativo, mettendo in evidenza i lati positivi, ma anche la strumentalità del suo uso nella regolamentazione normativa.

0. Introduzione

Uno dei termini che hanno dominato la scena delle riforme nel campo dell'educazione in questa legislatura è stato "integrazione". I percorsi paralleli di scuola, formazione professionale e lavoro sono stati considerati tra i limiti, che hanno impedito alle agenzie educative di uscire dalla logica dell'autoreferenzialità. La strada intrapresa per superare la separazione dei settori ha premiato il concetto di "integrazione". Le parole scelte per diventare quasi un magico rimedio a mali antichi nascondono però rischi di cattiva gestione: sotto un termine di moda si veicolano concetti talora ben diversi da quelli che immediatamente vengono colti. La presente riflessione prende in esame il concetto di integrazione tra il sistema scolastico e quello della formazione professionale (FP) nell'ambito delle attività rivolte ai giovani dai 15 ai 18 anni: l'introduzione dell'obbligo formativo, che può essere adempiuto nei due sistemi, comporta la loro contemporanea presenza sia con percorsi educativi distinti per obiettivi e metodologie sia con percorsi integrati.

1. Due significati del termine "integrazione"

Dall'esame dei testi legislativi e normativi si evince facilmente che il termine integrazione non si trova mai da solo, ma sempre con delle specificazioni.

1.1 Integrazione tra sistemi

Il D.L. 31 marzo 1998, n. 112 all'Art. 138 (Deleghe alle regioni), comma 1, lettera a) recita: "Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (...)"

Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 all'art. Art. 8, comma 5, recita: "Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali (...)"

In questi due casi è affermata l'esistenza di più sistemi formativi, la cui autonomia necessita di coordinamento, di conoscenza e permeabilità reciproca, di collaborazione. L'offerta formativa su un territorio deve integrarsi, non sovrapporsi o ignorarsi. Il territorio si pone come base sulla quale costruire l'integrazione tra i sistemi, in modo che tutti i giovani possano trovare opportunità specifiche d'istruzione e formazione, legate anche alle necessità territoriali.

1.2 Integrazione di percorsi

Nella maggior parte dei documenti si parla di percorsi integrati o d'interventi integrati. Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 Art. 9 comma 2, recita:

"I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali."

A sua volta il DM 9 agosto 1999, n. 323, Art. 6, comma 1 afferma:

"Le istituzioni scolastiche... progettano e realizzano ... interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti"; e il D.L. 31 marzo 1998, n. 112, Art. 139, comma 2 lettera b) "interventi integrati di orientamento scolastico e professionale"

Anche nel titolo e nel testo dell'art. 7 del regolamento dell'obbligo formativo (D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257) il termine "integrazione" è usato in questo senso.

Si tratta, infatti, di percorsi contemporanei o successivi, integrati tra

loro, che interessano o il medesimo giovane o una medesima classe. Può essere un'integrazione di complemento di un percorso principale con elementi di un percorso diverso o possono essere percorsi di pari dignità, affrontati nel medesimo tempo. Nel primo caso in percorsi scolastici sono inseriti moduli di FP per facilitare il passaggio al sistema formativo o a quello del lavoro o in percorsi di FP moduli scolastici per facilitare il passaggio dalla FP alla scuola. Nel secondo caso due percorsi si affiancano e s'integrano, ma per raggiungere due obiettivi: è il caso di quanto avviene attualmente nel biennio "postqualifica" degli Istituti Professionali, nei quali al percorso scolastico, mirato al conseguimento di un diploma scolastico, si affianca un percorso di FP per il conseguimento di una qualifica professionale. In comune i due percorsi hanno il settore di riferimento: chi consegue un diploma di tipo meccanico conseguirà anche una qualifica nello stesso ambito.

L'integrazione a livello di sistema è necessaria su base territoriale, come ben prevede il DL 112. Scuola, FP, Università, mondo del lavoro non possono ignorarsi (come molte volte è avvenuto e può ancora avvenire in sistemi auto referenziali), ma devono formare un unico sistema educativo integrato a servizio dei giovani e della società di un territorio. Ogni giovane farà una scelta specifica, in base ai suoi interessi e alle sue capacità, dopo avere conosciuto le varie opportunità presenti e valutato quale strada sia a lui più idonea. Inoltre, poiché i sistemi presenti nel territorio s'integrano fra loro, saranno create possibilità di passaggi tra i sistemi in base a crediti formativi certificati e vicendevolmente riconosciuti, che permetteranno a chi fosse interessato di modificare le proprie scelte durante il proprio percorso formativo. La possibilità di integrarsi tra scuola e FP presuppone l'esistenza di obiettivi specifici e approcci formativi diversificati. In caso contrario scuola e FP si ridurrebbero ad un unico sistema, rendendo inutile parlare d'integrazione.

L'integrazione tra percorsi scolastici e di FP ha senso e importanza, ma non interessa né tutti gli Istituti scolastici o i CFP né, tantomeno, tutti i giovani. È evidente però che la presenza di percorsi integrati facilita anche l'integrazione tra i sistemi, attraverso la mutua conoscenza e la creazione di rapporti che facilitano relazioni costruttive tra sistemi educativi.

2. I percorsi integrati prima dell'obbligo formativo (obbligo scolastico)

L'art. 7 del regolamento dell'obbligo formativo, al primo comma parla della possibilità di "progettare e realizzare **percorsi formativi integrati**".

"Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare percorsi for-

mativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale."

La loro attuazione è effettuata attraverso lo specifico strumento della convenzione *"con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati"*.

Lo scopo che perseguono è quello di *"potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema d'istruzione e quello della formazione professionale"*.

Questa parte del regolamento riprende quanto già stabilito anche a più ampio raggio dal regolamento della Legge 9 sull'obbligo scolastico, che viene esplicitamente menzionato.

L'art. 6 del DM 9 agosto 1999, n. 323 parla di *"interazione fra istruzione e formazione"*, prevedendo *"...nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti"*. Tale possibilità è ripresa nella legge 30 sul riordino dei cicli scolastici, dove si parla della medesima possibilità nel secondo anno della scuola secondaria.

Le agenzie di FP risultano gli interlocutori privilegiati per la realizzazione di percorsi integrati, ma vengono citati anche altri soggetti pubblici o privati, purché idonei. In che cosa consista l'idoneità non è dato di sapere: si potrebbe ritenere una procedura di accreditamento per effettuare i moduli integrativi.

L'orientamento ad una ponderata scelta dei percorsi formativi successivi è la motivazione fondamentale per cui sono avviati tali percorsi. L'orientamento potrebbe avvenire anche attraverso moduli di FP a contenuto preprofessionalizzante: si tratta di orientare non solo facendo conoscere i percorsi formativi della FP, ma facendoli anche sperimentare.

3. I percorsi integrati nell'obbligo formativo

La legge 144/99 stabilisce per l'obbligo formativo che *"tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati d'istruzione e formazione"*.

Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti, descritti dal regolamento applicativo:

- a) *percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale;*
- b) *percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai*

quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale.

Se l'integrazione descritta alla lettera b) non crea problemi, poiché prefigura la possibilità di passaggi da un sistema all'altro, valorizzando tutte le esperienze precedenti, l'integrazione descritta invece alla lettera a) pone gravi interrogativi.

Certamente codifica quanto avviene oggi nel biennio postqualifica degli Istituti Professionali, nei quali si è consolidata la sperimentazione della possibilità di conseguire contemporaneamente un diploma scolastico tramite l'esame di Stato e una qualifica professionale tramite l'esame regionale previsto dalla Legge 845/78.

Questa situazione configura un percorso integrato con caratteristiche importanti:

- a) inizia dopo un triennio di qualifica dell'Istituto Professionale, per giovani perciò che hanno già compiuto i 17 anni di età;
- b) dà senso professionale a un percorso, al quale sono state quasi totalmente tolte le valenze professionalizzanti con la sperimentazione degli anni '90;
- c) la qualifica viene conseguita a 19 anni, collocandosi più nell'ambito di una specializzazione, che di una prima qualifica; nell'ordinamento fino ad ora in vigore per la formazione professionale regionale, infatti, la qualifica viene conseguita al compimento del 16° anno (17° a seguito dell'innalzamento dell'obbligo scolastico), al termine del biennio che iniziava dopo la scuola media a 14 anni (o attualmente a 15 anni dopo il primo anno di SMS).

Se il regolamento prende atto di questo fatto e stabilisce che tale procedimento può esser continuato, non vi sono difficoltà di principio. Si potrebbe obiettare, all'interno del sistema scolastico, la non parità di trattamento rispetto agli Istituti Tecnici. Gli alunni di tali Istituti, infatti, per l'acquisizione di una qualifica professionale devono frequentare un corso post-diploma, mentre quelli degli Istituti Professionali raggiungono i due obiettivi contemporaneamente.

Diversa sarebbe la situazione se la possibilità di conseguire contemporaneamente diploma e qualifica si prefigurasse come un cammino normale dopo il riordino dei cicli. Infatti il percorso integrato:

- a) inizierebbe dopo il biennio della scuola secondaria, all'età di 15 anni, età in cui iniziano anche i percorsi non integrati di diploma o di qualifica;
- b) non sarebbe preceduto da percorsi almeno preprofessionalizzanti, quali sono quelli dell'attuale triennio di qualifica;
- c) porterebbe al conseguimento di una qualifica di formazione iniziale, insieme ad un diploma, in un percorso integrato.

In questo caso o giovani che scelgono tali percorsi sono molto dotati e motivati, perché raggiungono contemporaneamente gli obiettivi di un corso

triennale a tempo pieno di diploma e di un corso biennale a tempo pieno di qualifica oppure il diploma e la qualifica conseguiti nel percorso integrato saranno equivalenti a quelli conseguiti nei percorsi non integrati solo "ope legis", non per l'equivalenza dei contenuti culturali e delle competenze professionali raggiunte.

I percorsi integrati sono suggeriti proprio per coloro che trovano difficoltà a motivarsi per giungere al termine di un percorso scolastico tradizionale; ma non bastano alcune ore di attività diversificate per rimotivare allo studio e alla scuola giovani in difficoltà.

La soluzione proposta fa supporre, invece, come sostenuto anche da parte di esponenti politici, la possibilità di dare ancora un vocazione specifica agli Istituti Professionali che, con il riordino dei cicli, vengono conglobati con gli Istituti Tecnici nell'unica area tecnico-tecnologica (non si sa bene, dal punto di vista linguistico, la grande diversità tra tecnico e tecnologico).

Forse sarebbe più convincente che, per i giovani degli ultimi tre anni dell'obbligo formativo, gli Istituti scolastici provvedessero a creare anche un'offerta di percorsi di formazione professionale inseriti nel sistema regionale di FP, specialmente nei territori dove la presenza di CFP non è in grado di fare un'offerta adeguata di FP iniziale. Questo fatto potrebbe valorizzare le professionalità presenti in molti Istituti Professionali, che la progressiva licealizzazione dei percorsi ha mortificato. Inoltre si creerebbe un sistema di FP regionale più ampio e diffuso sul territorio. In questo caso i giovani potrebbero trovare un percorso con obiettivi e didattica diversa da quella scolastica, capace di motivarli ad una formazione più confacente alle proprie caratteristiche e aspirazioni anche nei territori dove la presenza della FP iniziale non è assicurata dalle strutture esistenti.

Invece un percorso integrato con due obiettivi diversi (qualifica e diploma) per giovani demotivati non potrà che creare ulteriori difficoltà a tali giovani, spingendoli ad uscire dal sistema educativo. Non basta un obbligo per spingere dei giovani a dedicarsi ad attività di cui non percepiscono scopi e utilità.

4. Le peculiarità del diploma e della qualifica

Il diploma e la qualifica professionale sono gli obiettivi diversi dei percorsi scolastici e di FP. L'analisi delle loro peculiarità è fondamentale per valutare l'opportunità e la validità di percorsi integrati con il doppio obiettivo.

L'art. 1 della Legge 9 del 20 gennaio 1999 sull'elevamento dell'obbligo scolastico poneva tale innalzamento come parte dell'obiettivo finale di portare tutti i giovani a un diploma o ad una qualifica: "*Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale*".

L'obiettivo del diploma o della qualifica è riferito a tutti i giovani diciottenni.

La legislazione successiva (art. 68 della 144/99, comma 1) stabilisce l'obbligo formativo fino a 18 anni, ma non fissa esplicitamente lo scopo di raggiungere un diploma o una qualifica.

Al comma 2, però, stabilisce che l'*"obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale"*. Quest'affermazione stabilisce che l'obiettivo dell'obbligo formativo a 18 anni non è quello di tenere i giovani a scuola, nella FP e nell'apprendistato fino a una determinata età, ma quello di rendere concreto il diritto di ogni giovane ad entrare nel mondo del lavoro almeno con un diploma o una qualifica. Infatti, conseguito l'obiettivo, cessa l'obbligo. Tuttavia, almeno nel caso del percorso dell'apprendistato, sia la regolamentazione sia l'accordo Stato Regioni non menzionano l'obiettivo della qualifica; anzi, pur aumentando le ore di formazione fuori dell'impresa per i giovani in apprendistato in età di obbligo, non fissano l'obiettivo finale del percorso. In questo risiede la diversità e la lontananza tra l'apprendistato messo in atto nei paesi del Nord Europa di tradizione tedesca, dove è il canale normale per il conseguimento delle qualifiche (qualcosa d'analogo vale in Italia per la provincia di Bolzano). In Italia l'apprendistato, sia sul luogo di lavoro sia fuori, non ha l'obiettivo specifico di portare al conseguimento di una qualifica riconosciuta, anche se l'OCSE, nel 1988, consigliava: *"Tale sistema dovrebbe offrire una combinazione adeguata di apprendimento di abilità lavorative sia sul posto di lavoro che nell'ambito istituzionale, e offrire anche una componente significativa di istruzione più generale, portando a tre livelli di qualificazione: la qualifica, la maturità professionale, e il diploma tecnico post-secondario"*

Queste premesse portano a riflettere sul significato del diploma di scuola superiore e delle qualifiche professionali regionali in uscita dall'obbligo formativo.

Alcuni aspetti sono fissati:

a) *la durata dei percorsi*

- tre anni dopo la scuola dell'obbligo per il diploma;
- almeno due per la qualifica;

b) *gli obiettivi,*

- per il diploma attraverso la legge sul riordino dei cicli nelle grandi linee e, nello specifico, nei futuri decreti ministeriali di attuazione;
- per la qualifica attraverso l'accordo Stato Regioni sull'obbligo formativo;

c) *il modo di certificazione:*

- per il diploma nella legge sugli esami di stato;
- per la qualifica nella legge 845/78.

Per le qualifiche professionali sarebbe opportuna una seria riflessione sulla loro standardizzazione a livello nazionale: l'importanza dei fattori locali nel mondo del lavoro non deve impedire degli standard minimi nazio-

nali, che permettano un loro riconoscimento immediato, vista la gran possibilità di mobilità dei lavoratori, non solo in ambito nazionale, ma anche europeo. È questa una grande sfida che tocca le Regioni e il governo centrale italiano e che sarebbe prevista anche dall'accordo Stato Regioni. Il CNOS-FAP e il CIOFS/FP si sono assunti, attraverso il loro progetto sull'obbligo formativo, l'impegno di sperimentare la standardizzazione di alcune qualifiche, attraverso uno studio dell'esistente a livello regionale, nazionale ed europeo, un confronto con gli operatori sui vari territori e una proposta di continua revisione. L'iniziativa non si sovrappone a quelle che gli enti preposti stanno compiendo, ma ha lo scopo, attraverso uno sforzo di sperimentazione, di essere di stimolo ad un lavoro più ampio e condiviso di standardizzazione di qualifiche riconosciute.

Soltanto una seria riflessione su diploma e qualifica, sui loro specifici obiettivi e, perciò, sulle loro differenze permetterebbe di capire se un percorso integrato al termine del quale si raggiungano entrambe sia una strada oggettivamente e concretamente percorribile o una prospettiva strumentale alla soluzione di altri problemi.

5. La qualifica e l'integrazione dei sistemi educativi

La FP è di competenza delle Regioni, che, anche in questi ultimi anni, hanno visto riconosciute maggiormente le proprie competenze in materia.

Molte di tali competenze sono state poi delegate alle Province, anche se non in maniera uniforme.

Né Regioni né Province hanno strutture formative proprie in grado di intervenire esaustivamente in tali attività. Per questo a tali enti pubblici si sono affiancati, come attuatori dell'attività di formazione, enti del privato sociale la cui presenza ha trovato riferimento legislativo nella legge 845/78.

Oggi, di fronte alla sfida dell'obbligo formativo e del conseguente diritto dei giovani di trovare strutture disponibili per rendere effettivi i propri diritti, oltre agli enti da sempre interessati alla formazione dei giovani, la scuola è chiamata a collaborare in questo campo: non vi sono difficoltà legislative perché anche partecipi a quest'impresa, specialmente nelle Regioni in cui la presenza pubblica e privata di CFP in grado di soddisfare al diritto dei giovani, per ragioni storiche, sia insufficiente o, in certe zone del territorio, addirittura inesistente.

Questo fatto porterebbe ad un'integrazione a livello di sistemi, capaci di collegarsi a rete per soddisfare alle esigenze dei giovani. Per fare questo la scuola, già impegnata in un percorso di cambiamento per adeguarsi al riordino dei cicli, dovrebbe impegnarsi in ulteriori trasformazioni.

Il radicamento in un territorio e il desiderio di dare risposte concrete e mirate può spingere istituzioni pubbliche e private a rinnovarsi per dare risposte valide ai giovani.

Solo un sistema nazionale di FP iniziale, comprendente attività formative a tempo pieno e in alternanza (apprendistato), che coinvolga un note-

vole numero di strutture pubbliche e private, governato e programmato a livello regionale, potrà creare la seconda gamba del sistema formativo italiano. Questo è previsto dalle leggi, ma praticamente solo una piccola parte di giovani, quasi trascurabile, approfitta di quest'opportunità.

La sensazione che molti vivono nella realtà è che, in concreto, la formazione dai 15 a 18 anni troverà un solo percorso disponibile, quello della scuola, che già ora tende a catturare più giovani possibili e a tenerli al suo interno con strategie di successo formativo, che nascondono talora, dietro questa formula, la necessità di conservarsi utenza.

L'apprendistato senza obiettivi concreti e valutabili in ordine alla professionalità (non è un obiettivo concreto, per i giovani apprendisti, la crescita culturale: se sono usciti o fuggiti dalla scuola è perché non credono in quest'obiettivo) è destinato a fallire come momento formativo, nonostante le buone intenzioni delle parti sociali e i fondi che si spendono.

Solo un più diffuso sistema di FP, che abbia l'obiettivo di portare giovani ad una qualifica professionale attraverso percorso formativo metodologicamente differenziato rispetto a quello scolastico, potrà creare opportunità diverse per i giovani che lo richiedono.

Il conseguimento di una qualifica è la certificazione di competenze professionali acquisite e spendibili nel mondo del lavoro. L'esame di qualifica deve prevedere, perciò, la realizzazione di un capolavoro finale, che provi quali conoscenze, capacità, competenze professionali esistono e sono oggettivamente valutabili.

L'obiettivo del sistema di FP iniziale non è di avere un numero di qualificati dell'ordine di quello dei diplomati (com'è nella tradizione tedesca: numero dei qualificati maggiore di quello dei diplomati), ma dare risposte adatte e di valore alle diversità delle richieste dei giovani.

Per questo meriterebbe un ulteriore approfondimento del concetto di qualifica professionale, che permetta di mettere in luce le sue peculiarità e, conseguentemente, le differenze rispetto al titolo di studio (diploma).